



ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2022

Vista la Determinazione dirigenziale n. 2840 del 21/12/2021 con la quale, in applicazione del CCNL della Dirigenza - Area Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 (CCNL) sottoscritto in data 17/12/2020, è stato costituito, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 25/5/2017, n. 75, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza anno 2022;

Considerato che il fondo, in applicazione dell'art. 57 CCNL 17/12/2020, risulta rideterminato nell'importo di euro 429.660,00 ed è costituito esclusivamente da risorse stabili;

Precisato che la costituzione del fondo 2022 potrà essere soggetta a revisione a seguito di modifiche normative o autorevoli interpretazioni che incidano sui criteri di calcolo utilizzati, con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 17, comma 1, DL 162/2019 e dell'art. 1, commi 604-606 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge finanziaria 2022);

Dato atto che per l'anno 2022 la costituzione può essere altresì soggetta ad incremento per l'attribuzione di risorse variabili, da destinare esclusivamente a retribuzione di risultato, derivanti da risorse dell'anno precedente la cui integrale destinazione non sia stata oggettivamente possibile;

Ricordato che a norma dell'art. 45, comma 1, lett. a) del CCNL 17/12/2020 la contrattazione integrativa è richiesta laddove debba essere definito un diverso criterio di ripartizione del fondo tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57;

Visto il contratto integrativo per il personale con qualifica dirigenziale relativo al triennio 2021-2023 (ccdi) sottoscritto in data 15/10/2021 ed in particolare l'art. 24, comma 3;

Le Parti, concordano quanto segue:

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale dirigente in servizio presso la Città Metropolitana di Firenze, compreso il personale in assegnazione temporanea, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
2. Al finanziamento della retribuzione di risultato viene confermato di destinare una percentuale pari al 15% delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, pertanto per l'anno 2022 la destinazione del fondo risulta la seguente:

ART 57 CCNL 17/12/2020

Retribuzione di posizione	365.211,00
Retribuzione di risultato	64.449,00
	<hr/>
	429.660,00
	<hr/> <hr/>

3. Le eventuali risorse variabili sono interamente destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione anno 2022 che non è stato possibile utilizzare integralmente, sono prioritariamente destinate alla copertura della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 23 del ccdi. L'eventuale residuo sarà destinato ad incrementare la retribuzione di risultato del medesimo anno (art. 57, comma 3 primo periodo CCNL ed art. 25, comma 4 ccdi).
5. Le somme annualmente destinate alla retribuzione di risultato, corrisposte secondo i criteri e le procedure stabilite nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente, al netto di eventuali interim ed applicazione art. 30 CCNL, sono considerate economie e non possono essere destinate ad incrementare la retribuzione di risultato dell'anno successivo (art. 57, comma 3 ultimo periodo CCNL).

Firenze, 30/6/ 2022

Per la Parte Pubblica

Per la R.S.A.

Rappresentanti delle OO.SS